CAMERA DEI DEPUTATI N. **4070-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 1° ottobre 1998

(Relatore: **PEZZONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 29 luglio 1997 (v. stampato Senato n. 2334)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(TREU)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(FANTOZZI)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(BURLANDO)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Viet Nam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatto ad Hanoi il 26 novembre 1996

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 30 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4070 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

PEZZONI, *Relatore*.

ALLEGATO

L'Accordo che si sottopone all'approvazione del Parlamento per la relativa procedura di ratifica ed esecuzione, si inserisce nel più generale quadro di ampliamento del *net-work* convenzionale italiano.

In tale contesto occorre considerare che l'esigenza dei due Paesi di dotarsi di un Accordo contro le doppie imposizioni sul reddito si giustifica col fatto che, in un mercato economico-finanziario internazionale in continua evoluzione, il nuovo Trattato fiscale internazionale si configura come lo strumento più efficace di cui potranno avvalersi gli operatori economici italiani che vorranno cogliere le interessanti opportunità di investimenti nel territorio dello Stato vietnamita. Naturalmente sembra superfluo sottolineare i positivi risvolti che ne conseguiranno anche per il fisco italiano, il quale vedrà accresciuto l'ambito della sua potestà di imposizione che lo strumento convenzionale gli attribuisce.

Relativamente alle soluzioni concordate, che assumono particolare rilevanza nel contesto dell'Accordo di cui si chiede l'approvazione, va anzitutto rilevato, in via generale, che esso copre tutte le categorie di redditi prodotti sul territorio di uno dei due Stati e fluenti a soggetti residenti dell'altro Stato.

Inoltre, la sua struttura ricalca gli schemi più moderni di convenzioni della specie accolti sul piano internazionale dall'OCSE.

La sfera soggettiva di applicazione del nuovo Accordo è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Quanto alla sfera oggettiva di applicazione, essa è costituita dalle imposte sul reddito in vigore nei due Paesi.

Pertanto, tra le imposte italiane figurano:

l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG);

l'imposta locale sui redditi (ILOR).

In ordine alla disciplina della stabile organizzazione, di cui all'articolo 5 dell'Accordo, è stata seguita la formulazione OCSE del 1963, su richiesta avanzata da Parte italiana, anche in relazione alla circostanza che la sua formulazione risulta sostanzialmente identica a quella inserita in tutti gli Accordi stipulati dal nostro Paese successivamente all'entrata in vigore della riforma tributaria, prevedendo, in particolare, che un cantiere di costruzione o di montaggio sia considerato come stabile organizzazione qualora oltrepassi il termine di durata di sei mesi.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta in via prioritaria al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In tale ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

Una deroga a tale criterio è costituita – analogamente a quanto previsto da tutti gli accordi della specie – dal trattamento riservato agli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima od area (articolo 8), i quali sono tassati esclusivamente nel Paese cui appartiene l'impresa di navigazione.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, interessi, canoni e servizi tecnici è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di residenza del beneficiario e dalla concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'im-

posta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall'Accordo (articoli 10, 11 e 12).

I limiti entro i quali lo Stato della fonte può prelevare la propria imposta sono così determinati:

a) per i dividendi (articolo 10):

5 per cento dell'ammontare lordo, per partecipazioni di almeno il 70 per cento al capitale della società erogante;

10 per cento dell'ammontare lordo, per partecipazioni di almeno il 25 per cento e fino al 70 per cento al capitale della società erogante;

b) per gli interessi (articolo 11):

il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi;

c) per i canoni (articolo 12):

il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni;

d) per i servizi-tecnici (articolo 12):

il 7,5 per cento dell'ammontare lordo.

Per quanto concerne il trattamento dei *capital gains* (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall'OCSE e, in grandi linee, prevede la tassabilità dei redditi in questione:

nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi dell'Accordo, è riconosciuta la qualifica di beni immobili, se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione ditali navi o aeromobili;

nel Paese di residenza di una società partecipata almeno per il 25 per cento, nel caso di plusvalenze derivanti dall'alienazione di azioni;

esclusivamente nel Paese di residenza dell'alienante in tutti gli altri casi.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di una attività dipendente è contenuto negli articoli 14 e 15 ove, per aversi la tassabilità di tali redditi nel Paese di prestazione dell'attività, nel primo caso, viene considerato il criterio della base fissa, mentre per i redditi di lavoro subordinato, quando la tassazione diviene esclusiva, sono previsti gli usuali criteri della permanenza minima, fissata in 183 giorni, dell'origine delle remunerazioni nell'altro Stato contraente e del non sostenimento del loro onere da parte di una stabile organizzazione o di una base fissa nello Stato di prestazione dell'attività; altrimenti, detti redditi restano imponibili esclusivamente nel Paese di residenza del lavoratore.

Dopo l'articolo 16, che prevede la tassabilità dei compensi e dei gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, l'articolo 17 stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività.

Le pensioni di natura privata e le altre remunerazioni analoghe (articolo 18) sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiano, mentre sia le remunerazioni che le pensioni aventi natura pubblica (articolo 19) sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono detti redditi.

L'articolo 20 esenta le remunerazioni dei professori e degli insegnanti nel Paese di prestazione dell'attività per permanenze inferiori a due anni, mentre tale limitazione non viene presa in considerazione nel caso di somme ricevute da fonti situate al di fuori di detto Paese da studenti o apprendisti (articolo 21).

I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli dell'Accordo sono

imponibili nello Stato di residenza del percipiente con l'eccezione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 22, ai sensi del quale gli elementi di reddito ivi contemplati sono imponibili nell'aitro Stato contraente.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti, la relativa clausola di cui all'articolo 23 prevede, per entrambi i Paesi, quello dell'imputazione ordinaria (o del *tax credit*). È inoltre prevista, al paragrafo 4, una *tax sparing clause* finalizzata alla promozione degli investimenti di capitale ed alla promozione dello sviluppo economico.

Relativamente alla non discriminazione (articolo 24), è stata inserita al paragrafo 5 una disposizione diretta a prevenire l'evasione e l'elusione fiscali.

Le disposizioni convenzionali relative alla procedura amichevole (articolo 25) ed allo scambio di informazioni (articolo 26) risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese.

L'Accordo è stato corredato da un protocollo interpretativo ed integrativo dello stesso.

Così delineati i punti più salienti dell'Accordo di cui trattasi, resta da segnalare che la sua entrata in vigore è collegata alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, mentre l'efficacia delle sue disposizioni decorrono dal 1º gennaio 1996 (articolo 29).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si segnala l'esigenza di interpretare la parziale diversità delle imposte considerate, rispettivamente, dalle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 2 dell'Accordo per il Vietnam e per l'Italia come conseguenza dei differenti sistemi fiscali vigenti nei due paesi.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Viet Nam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatto ad Hanoi il 26 novembre 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL13-4070A
Lire 500